



Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino

SCRITTI IN ONORE DI FRANCO PIZZETTI

a cura di

CRISTINA BERTOLINO, TANJA CERRUTI
MARCO OROFINO, ANNAMARIA POGGI

VOLUME I



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Edizioni
Scientifiche
Italiane





MEMORIE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

16/2020*

Comitato scientifico delle Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza

Raffaele Caterina (coordinatore), Alessandra Algostino, Roberto Cavallo Perin, Elena D'Alessandro, Paolo Gallo, Enrico Grosso, Michele Graziadei, Edoardo Greppi, Daniela Izzi, Pier Giuseppe Monateri, Ugo Pagallo, Anna Maria Poggi, Michele Rosboch, Dario Tosi, Michele Vellano, Ilaria Zuanazzi.

Scritti in onore di Franco Pizzetti

a cura di

CRISTINA BERTOLINO, TANJA CERRUTI
MARCO OROFINO, ANNAMARIA POGGI

VOLUME I



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Edizioni
Scientifiche
Italiane



Opera finanziata con il contributo dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino.

La presente opera è stata sottoposta a revisione da parte di una Commissione di Lettura di docenti del Dipartimento nominata dal Comitato Scientifico della Collana.

BERTOLINO, Cristina; CERRUTI, Tanja; OROFINO, Marco; POGGI, Annamaria (*a cura di*)
Scritti in onore di Franco Pizzetti - volume I
Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino - 16/2020
Napoli-Torino: Edizioni Scientifiche Italiane - Università degli Studi di Torino

© 2020 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7
www.edizioniesi.it
info@edizioniesi.it

© 2020 Università degli Studi di Torino
10124 Torino, Via Verdi 8
www.collane.unito.it/oa/openaccess@unito.it

pp. XIV+698; 24 cm
ISBN 978-88-495-4479-4

ISBN 9788875901790

Prima edizione: dicembre 2020

Due volumi in lingua italiana



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale Non opere derivate 4.0 Internazionale

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Sommario

VOLUME I

POGGI ANNAMARIA
Premessa 1

Il regionalismo

BIFULCO RAFFAELE
I limiti del regionalismo differenziato 7

BILANCIA PAOLA
Lo stato attuale del regionalismo italiano tra scarse prospettive di autonomia differenziata e potenziamento della leale cooperazione 37

BIN ROBERTO
L'attuazione dell'autonomia differenziata 63

CARLI MASSIMO
Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà 77

CASTORINA EMILIO
Riflessioni sul «principio di sussidiarietà» nel pensiero di Franco Pizzetti 91

COSTANZO PASQUALE
Quale regionalismo differenziato? Note per una discussione 99

DEMURRO GIANMARIO <i>La democrazia regionale come misura della differenziazione</i>	115
GROSSO ENRICO <i>Differenziazione e uguaglianza: un equilibrio difficile</i>	127
LUTHER JÖRG † <i>La «sussidiarietà» come principio «sussidiario» del diritto pubblico</i>	141
MORELLI ALESSANDRO <i>Fonti e procedimenti dell'asimmetria</i>	157
OLIVETTI MARCO <i>La secessione nel diritto costituzionale</i>	181
PADULA CARLO <i>Aggiornamenti in tema di ridondanza</i>	217
PALICI DI SUNI PRAT ELISABETTA <i>Federalismi in Europa tra omogeneità e differenziazione</i>	241
RIVOSECCHI GUIDO <i>L'autonomia finanziaria regionale alla prova: il diritto alla salute tra Stato e Regioni</i>	255
SPADARO ANTONINO <i>Appunti sul «regionalismo differenziato»: una «buona idea» che può diventare un «disastro»</i>	277
TONDI DELLA MURA VINCENZO <i>Per un regionalismo differenziato rispettoso della coesione nazionale. Prime note</i>	305
VIPIANA PATRIZIA <i>Statuti regionali ordinari e principio di sussidiarietà</i>	327
Gli enti locali	
CAVALLO PERIN ROBERTO <i>L'ordinamento giuridico della città</i>	353

<i>Sommario</i>	VII
CROSETTI ALESSANDRO <i>Beni forestali, ambiente, territorio e paesaggio nel nuovo T.U.F.</i>	371
FORTE PIERPAOLO <i>Istituzioni culturali e rigenerazione territoriale</i>	411
GALLO CARLO EMANUELE <i>L'attività amministrativa negli Statuti delle autonomie</i>	431
LOUVIN ROBERTO <i>Il diverso approccio di Francia e Italia nella fusione dei territori regionali</i>	443
MANGIAMELI STELIO <i>Province e Città metropolitane nel sistema regionale</i>	461
Forma di governo e riforme costituzionali	
BERTOLISSI MARIO <i>Il Presidente della Repubblica e la crisi della forma di governo parlamentare</i>	499
CATELANI ELISABETTA <i>L'influenza dell'evoluzione dell'Unione europea sulla Presidenza del Consiglio e sul suo Presidente nel nuovo secolo: dal Trattato di Nizza al Governo Conte II</i>	523
CLEMENTI FRANCESCO <i>La riduzione del numero dei parlamentari: il primo tassello di un domino di riforme costituzionali?</i>	547
DE MARCO EUGENIO <i>Sull'annoso problema del bicameralismo paritario. Un istituto obsoleto rimasto sostanzialmente immutato nonostante i numerosi progetti di riforma nel corso della storia costituzionale repubblicana</i>	571
DI COSIMO GIOVANNI <i>Trasformazioni partitiche</i>	595
DOGLIANI MARIO <i>A quale principe ridare lo scettro?</i>	605

SICARDI STEFANO <i>I dilemmi della partecipazione politica nelle società in trasformazione: un recente confronto nel Parlamento italiano</i>	621
STERPA ALESSANDRO <i>La frammentazione del processo decisionale e l'equilibrio costituzionale tra i poteri</i>	667

VOLUME II

Debito pubblico e Stato regolatore

CLARICH MARCELLO <i>Populismo, sovranismo e Stato regolatore: verso il tramonto di un modello?</i>	3
MERUSI FABIO <i>Il debito pubblico nell'euro. Convergenza e percorsi speciali</i>	21
SORRENTINO FEDERICO <i>Debito pubblico e indirizzo politico. Profili critici</i>	33

Storia del diritto

CAMERLENGO QUIRINO <i>Riflettendo sul negazionismo, tra realtà e verità</i>	43
D'AMICO MARILISA <i>La continuità tra regime fascista e avvento della Costituzione repubblicana</i>	61
DI GIOVINE ALFONSO <i>Dallo Stato liberale alla democrazia costituzionale. Riflessioni critiche sul concetto di sovranità popolare</i>	91
DI PLINIO GIAMPIERO <i>Il finto «effetto Marx». Ascesa, deriva keynesiana, e declino del socialismo giuridico in Italia</i>	115
LANCHESTER FULCO <i>L'Italia, la Germania e l'incubo di Weimar</i>	129

PEGORARO LUCIO

Las raíces de las «Constituciones con constitucionalismo»: la Resistencia al nazi-fascismo y la construcción de las Constituciones europeas

151

PENE VIDARI GIAN SAVINO †

Note storiche su enti locali e potere centrale nello Stato sabaudò

167

PRISCO SALVATORE

Letteratura e altre arti. Un ruolo decisivo per un nuovo giurista critico

181

ROSELLI ORLANDO

Rigidità e garantismo nella Costituzione spagnola

201

RUGGERI ANTONIO

Appunti per uno studio su memoria e Costituzione

207

Diritti costituzionali

CAVINO MASSIMO

Il lavoro nella Costituzione repubblicana

231

FERRARI GIUSEPPE FRANCO

I diritti sociali nel costituzionalismo della crisi: una prospettiva comparata

257

GAMBINO SILVIO

Verso lo statuto europeo dei diritti fondamentali

279

GROPPI TANIA

«Sempre daccapo». La sfida delle disegualianze alla democrazia costituzionale nel XXI secolo

301

MASSA PINTO ILENIA

Rileggendo «L'ordinamento costituzionale per valori» di Francesco Pizzetti

335

POLLICINO ORESTE

Is the right to access to the internet a fundamental right?

<i>An analysis, in the light of prof. Pizzetti's legacy, beyond the rhetoric of fundamental rights</i>	355
La decisione giudiziaria per algoritmo	
DONATI FILIPPO <i>Intelligenza artificiale e giustizia</i>	377
FERRARA ROSARIO <i>Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un recente dibattito giurisprudenziale</i>	405
LUCIANI MASSIMO <i>La decisione giudiziaria robotica</i>	423
Diritto amministrativo	
BOTTARI CARLO, LAUS FEDERICO <i>Sport e tutela della salute</i>	451
CASSETTI LUISA <i>L'Antitrust, la regolazione e la funzione amministrativa «tradizionale». (Riflessioni a margine di Corte cost. sent. n. 13/2019)</i>	477
FOÀ SERGIO <i>La trasparenza amministrativa e i suoi limiti</i>	497
GASPARRI WLADIMIRO <i>Mutamenti e trasformazioni del sindacato sul potere discrezionale nell'esperienza francese</i>	527
MIDIRI MARIO <i>Privacy e Antitrust: una risposta ordinamentale ai Tech Giant</i>	553
VIPIANA PIERA MARIA <i>Riflessioni su alcune recenti riforme e mancate riforme nel diritto amministrativo</i>	587

Le Corti

FALCON GIANDOMENICO

La controversia tra i Fairfax e gli Hunter e il consolidamento della Corte Suprema al vertice del sistema giudiziario degli Stati Uniti

621

LUPO NICOLA

La Corte costituzionale nel sistema «a rete» di tutela dei diritti in Europa, tra alti e bassi

641

MAINARDIS CESARE

Illegittimità consequenziale e giudizio in via principale

669

TROILO SILVIO

Le regole della coabitazione: Presidente, Vicepresidente e Comitato di presidenza nella «forma di governo» del Consiglio Superiore della Magistratura

701

Postfazione

ZAGREBELSKY GUSTAVO

Qualche ricordo e un augurio

731

ROBERTO CAVALLO PERIN

L'ordinamento giuridico della città*

SOMMARIO: 1. La città tra norme scritte e principi – 2. La popolazione di città – 3. La città come flusso di popolazioni e come ordinamento di ordinamenti – 4. Enti e organi nei riti di città – 5. Le periferie delle città: un'antitesi e un'immedesimazione nella relazione di complementarità – 6. Diritti fondamentali e sicurezza nelle città

1. Discipline generali come la storia, la geografia, l'economia e la sociologia, alcune di settore come l'urbanistica, la storia dell'architettura, o l'ingegneria urbana, hanno da tempo studiato e descritto le città; ancora di recente l'attenzione è tornata grazie ad alcune scienze applicate che si sono dedicate alla conformazione, alle modalità d'accesso e alla fruizione quantitativa e qualitativa delle città, al riuso dei beni¹, portando alla ribalta alcune denominazioni derivate dalle politiche europee come «Città sostenibile», «*Smart city*» o «*SENSEable city*»².

* Già in *Munus*, 2019, p. 365 ss. L'omaggio è a Santi Romano nel centenario dalla pubblicazione dell'*Ordinamento giuridico* (1917-18), ora anche in lingua inglese M. CROCE (a cura di), *The legal order*, Routledge 2017. Debbo a Marco Dugato lo stimolo intellettuale a ricercare nella città una dimensione «oltre il comune»; a J. B. Auby di scriverne incidentalmente: R. CAVALLO PERIN, *Beyond the municipality: the city, its rights and its rites*, in *It. j. public l.*, 2013, n. 2, p. 307 ss.

¹ J. RYKWERT, *The Idea of a Town*, 1976, trad. it., G. SCATTONE (a cura di) *L'idea di città*, Milano 2002; R. MILANI, *L'arte della Città*, Bologna 2015, p. 64 ss.; E. GUIDONI, *La città europea. Formazione e significato dal IV al XI secolo*, Milano, 1970; ID., *La città dal Medioevo al Rinascimento*, Roma 1981; E. A. GUTKIND, *International History of City Development*, I-VIII, Londra 1964; N. TRANFAGLIA (a cura di), *Storia di Torino*, I-IX, Torino 1997-2001; K. HASSERT, «*Die Städte geographisch betrachtet*», 1907, con un primo profilo di geografia urbana; L. MUMFORD, *The Culture of the city* (1938), trad. it. *La cultura delle città*, 2007; K. LYNCH, *The Image of the city* (1960), trad. it. G. GUARDA (a cura di) *L'immagine della città*, XV ed., Venezia 2010; L. BENEVOLO, *Storia delle città*, Bari 1993; ID., *La città nella storia d'Europa*, III ed., Bari 2001; ID., *Le origini dell'architettura moderna*, 2000; M. ASCHERI, *La città-Stato*, Bologna 2006, spec. p. 95 ss. e p. 177 ss.

² N. KOMNINOS, *The Age of Intelligent Cities: Smart Environments and Innovation-for-all Strategies*, New York 2015; G. F. FERRARI (a cura di) *La prossima città*, Milano 2017; AA. VV., *Smart cities e amministrazioni intelligenti*, in *Istituz. feder.*, 2014; E. CARLONI, M. VAQUERO, *La città intelligente e l'Europa. Tendenze di fondo e nuove strategie di sviluppo urbano*, *ivi*, 2014, p. 880 ss.; F. GIGLIONI, *La «domanda» di amministrazione delle reti intelligenti*, *ivi*, 2014, p. 1049 ss.; L. SARTORI,

Solo di recente cominciano a comparire alcuni studi di diritto pubblico dedicati alla città³, anche se non sono mancate le disposizioni che nel tempo hanno avuto ad oggetto principale le città. Città è anzitutto il titolo d'onore concesso – o riconosciuto – ai comuni insigni per ricordi e monumenti storici, o per l'attuale importanza, che è stato accolto come norma dell'ordinamento della Repubblica italiana una volta cessata la sua derivazione nobiliare, che a suo tempo conteneva espressamente una condizione essenziale ora non più riproposta: «purché abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi e in particolar modo alla pubblica assistenza»⁴.

Alla città sono dedicate disposizioni considerate di rilievo costituzionale⁵ come la disciplina sulla Conferenza Stato, città e autonomie locali⁶; infine la

Alla ricerca della smart citizenship, ivi, 2014, p. 927 ss.; C. RATTI, *Smart city, smart citizen*, Milano 2013; R. FERRARA, *The Smart City and the Green Economy in Europe: a Critical Approach*, in *Energies*, 2015, n. 8, p. 4724 ss.; G. F. FERRARI, *L'idea di smart city*, in ID. (a cura di), *La prossima città*, spec. p. 16, pp. 24-28; M. G. DELLA SCALA, *Lo sviluppo sostenibile e gli strumenti del governo territoriale tra prospettive di coesione e tutela dei diritti fondamentali*, in *Dir. amm.*, 2018, p. 788 ss.; G. DE GIORGI CEZZI, P. L. PORTALURI (a cura di), *La coesione politico-territoriale* in L. FERRARA, D. SORACE (a cura di), *A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana*, II, Firenze 2016. Un risveglio degli studi sulla proprietà pubblica pare riaffermarsi con le trattazioni sui beni comuni: S. RODOTA, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna 2013; ID., *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, in *Quest. giust.*, 2011, n. 5; ID., *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, Napoli 2018; U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari 2011; U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTA, *Invertire la rotta. Idee per una riforma dei beni pubblici*, Bologna 2007; M. RENNA, *Beni «pubblici» degli enti «privatizzati»*, in *Titolarità pubblica e regolazione dei beni*, *Annuario A.I.P.D.A. 2003*, Milano 2004; ID., *La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica*, Milano 2004; M. DUGATO, *Il regime dei beni pubblici. Dall'appartenenza al fine*, in A. POLICE (a cura di), *I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione*, Milano 2008; P. MADDALENA, *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Roma 2014; ma già in *La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2011, n. 2; da ultimo A. QUARTA, *Non proprietà*, Napoli 2016, p. 93 ss.; F. DI LASCIO, F. GIGLIONI (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi comuni*, Bologna 2017; F. GIGLIONI, *Le città come ordinamento giuridico*, in *Federalismi*, 2018, spec. p. 30 ss.; C. RATTI, *Mit Seanseable Lab*, in *www.seanseable.mit.edu*.

³ G. E. FRUG, *The city as a legal concept*, in *Harvard L. rev.*, 1980, vol. 93, n. 6, p. 1059 ss.; J. B. AUBY, *Droit de la ville*, Paris 2016; R. CAVALLO PERIN, *Beyond the municipality: the city, its rights and its rites*, in *It. j. public l.*, 2013, n. 2, pp. 307-315; F. GIGLIONI, *Che cos'è il diritto delle Città*, in *Labsus*, 2017; D. D'ORSOGNA, G. LOBRANO, P. P. ONIDA (a cura di), *Città e diritto*, Napoli 2017, che tratta essenzialmente di comunità locali; M. DUGATO, *La crisi del concetto di servizio pubblico locale tra apparenza e realtà*, in *Dir. amm.*, 2020, n. 3, p. 511 ss.

⁴ D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 18; già cfr. r.d. 7 giugno 1943, n. 651 («Della prerogativa Regia e delle distinzioni nobiliari» - XXXII disposizione).

⁵ La collocazione della città tra i titoli nobiliari ne sottolinea il carattere costituzionale per tutta la vigenza dello Statuto Albertino, artt. 79-80.

⁶ Istituita con d.P.C.M. 2 luglio 1996, poi con d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.

Città metropolitana⁷ è divenuta una degli enti costitutivi della Repubblica italiana (art. 114, commi 1 e 2, Cost.).

La disciplina legislativa primaria aveva già collocato la Città metropolitana tra gli enti locali⁸, subito dopo comuni e province e prima delle relative aggregazioni⁹, come un ente istituito dal comune capoluogo con i contigui; poi come ente territoriale di area vasta, in sostituzione della Provincia di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria¹⁰.

Le discipline di settore hanno valorizzato delle città capoluogo l'ambito di erogazione suburbano o extraurbano dei servizi pubblici; definiti come ambiti ottimali di gestione tra i comuni – in consorzio o convenzione – o come livello sub-provinciale di erogazione. La questione di un ambito extraterritoriale o infraterritoriale di erogazione dei servizi non è tuttavia un fatto recente giuridicamente rilevante, basti pensare alla *vexata quaestio* dell'ambito di operatività delle aziende municipali (poi speciali), dei consorzi tra enti locali, infine delle società legittimate alle gestioni *in house providing*¹¹,

⁷ S. CAFIERO, A. BUSCA, *Lo sviluppo metropolitano in Italia*, Roma 1970; A. PUBUSA, *Città metropolitana*, in *Enc. Dir.*, Agg. III, Milano 1999, p. 360 ss.; A. SANDULLI, *Le città metropolitane e la debolezza di Atlante*, in *Munus*, 2013, p. 3 ss.; M. CARRER, S. ROSSI, *Le città metropolitane in Europa*, Roma 2014; M. BROCCA, *Coesione territoriale e città metropolitana*, in G. DE GIORGI CEZZI, P. L. PORTALURI (a cura di), *La coesione politico-territoriale*, Firenze 2016, p. 156 ss.; F. PINTO, voce *Città Metropolitana*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, IV Agg., Torino 2010, p. 23 ss. Sulle autonomie locali in trasformazione: L. VANDELLI, G. GARDINI, C. TUBERTINI (a cura di), *Le autonomie territoriali: trasformazioni e innovazioni dopo la crisi*, Rimini 2017; W. TORTORELLA, M. ALLULLI, *Città metropolitane. La lunga attesa*, Venezia 2014, p. 14 ss.; A. SCARAMUZZA, *La Città metropolitana tra successione degli interventi normativi, pronunzie della Corte costituzionale e problematiche attuali*, in G. PERULLI (a cura di), *La Città metropolitana*, Torino 2014, p. 115 ss.; J. B. AUBY, *Per lo studio del diritto delle città*, in G. DELLA CANANEA, C. FRANCHINI (a cura di), *Il diritto che cambia*, Napoli 2016, p. 205; S. BELLOMIA, *La città metropolitana di Roma e la questione di Roma Capitale*, in *Riv. giur. edil.*, 2019, pp. 103 ss.

⁸ D.lg. n. 267 del 2000, art. 2, comma 1, nel testo originario: comunità montane, isolate e unioni di comuni.

⁹ P. FORTE, *Aggregazioni pubbliche locali*, Milano 2011, p. 44 ss., p. 122 ss., p. 156 ss.

¹⁰ D.lg. n. 267 del 2000, art. 23; l. 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 2, 5 e 6; G. VESPERINI, *Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province*, in *Giorn. dir. amm.*, 2014, p. 786 ss.; E. PIZZETTI, *Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello sovranazionale*, in *Federalismi*, 2015, n. 2, pp. 2 ss.; C. TUBERTINI, *La città metropolitana tra Regione, Comuni ed Unioni. Analisi delle relazioni istituzionali*, in *www.urban.it*, 2015, n. 1, p. 10 ss.; *Le Regioni e le politiche di riordino territoriale locale: Province e città metropolitane*, in *Astrid rass.*, 2015, n. 19, p. 1 ss.

¹¹ U. POTOTSCHNIG, *Legittima l'attività extraterritoriale delle aziende municipalizzate*, in *Contatore*, 1971, n. 3, p. 51 ss.; F. BASSI, *L'attività extraterritoriale delle aziende municipalizzate*, in *Atti del convegno regionale Dimensioni territoriali delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua*, Reggio Emilia 1969, p. 26 ss.; N. AICARDI, *L'attività extraterritoriale delle aziende speciali nel nuovo ordina-*

la cui migliore legittimazione è sempre stata ritrovata nel principio di cooperazione amministrativa tra enti pubblici, che ora i Trattati hanno assunto a principio base dell'organizzazione pubblica dell'Unione Europea e degli Stati membri¹².

Al di là dell'apparente dettaglio – dell'erogazione extraterritoriale – la questione pone in evidenza che l'organizzazione urbana e i relativi servizi seguono di necessità i flussi delle popolazioni che con il concentrico cittadino hanno una relazione periodica.

È noto, infatti, che in area europea – quanto meno a partire dal XIV e XV secolo¹³ – ogni città è stata definita in ragione dell'essenziale rapporto della stessa con il vicino contado o con altri centri, maggiori o minori, caratterizzando la città come il punto di collegamento di un centro: del piccolo al grande o viceversa, oppure tra equivalenti, senza dare troppo conto alle dimensioni.

Solo di recente si è affermata in altre scienze una differente denominazione delle città distinguendo tra Metropoli, Megalopoli e Città Globali, in ragione rispettivamente del grado di connessione tra centri regionali, nazionali o internazionali. Con la parola «Metropoli» s'indica quasi sempre l'insieme di città che hanno una rilevante interconnessione dovuta ai differenti flussi economici, sociali, o religiosi, ecc. Il rapporto tra Metropoli può definire una «Megalopoli»¹⁴, con un'area a dimensione regionale che si è urbanizzata in un'organizzazione¹⁵. Le «Città globali» sono invece quelle che si relazionano nel mondo con grande potere e influenza, poiché costituiscono

mento delle autonomie locali, in *Reg. gov. loc.*, 1992, n. 5, p. 136 ss.; M. DUGATO, *La concorrenza e la extraterritorialità nell'azione delle società a partecipazione pubblica locale*, in *Giorn. dir. amm.*, 2005.

¹² D. U. GALETTA, *Coamministrazione, reti di amministrazioni, verwaltungsverbund: modelli organizzativi nuovi o alternative semantiche alla nozione di «cooperazione amministrativa» dell'art. 10 Tce, per definire il fenomeno dell'amministrazione intrecciata?*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2009, p. 1689 ss.; E. CHITI, *La costruzione del sistema amministrativo europeo*, in M. P. CHITI, *Diritto amministrativo europeo*, Milano 2013, p. 45 ss.; C. FRANCHINI, *L'organizzazione amministrativa dell'Unione europea*, *ivi*, p. 256 ss.; O. PORCHIA, *Principi dell'ordinamento europeo. La cooperazione pluridirezionale*, Bologna 2008; L. SALTARI, *Amministrazioni nazionali in funzione comunitaria*, Milano 2007; R. CAVALLO PERIN, G. M. RACCA, *Cooperazione amministrativa europea*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., Torino 2017, pp. 191-208; R. CAVALLO PERIN, *A 150 anni dall'Unificazione amministrativa in Italia. L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea*, I, Firenze 2016, p. 8 ss.

¹³ R. FOSSIER, *Enfance de l'Europe*, Paris, 1982, trad. it. TUKERI CAPRA (a cura di), *L'infanzia dell'Europa*, Bologna 1987, p. 874, p. 925.

¹⁴ L. MUMFORD, *La Cultura delle Città*, cit., p. 261.

¹⁵ E. TURRI, *La megalopoli padana*, III ed., Venezia 2001; A. BONOMI, R. MASIERO (a cura di), *Dalla smart city alla smart land*, Venezia 2014.

uno «snodo mondiale» per i commerci, la finanza, le attività bancarie, le innovazioni e gli sbocchi economici¹⁶.

2. Si ricorda comunemente che con l'avvio del terzo millennio la popolazione mondiale delle città ha superato il numero di quella rurale: era solo il 10% nel 1900 e il 28% nel 1950. Le città occupano solo il 2% dello spazio fisico globale, consumano il 75% delle risorse naturali e producono più del 50% del Pil mondiale, perciò sono ritenute al centro dei sistemi socioeconomici più sviluppati.

La città si distingue dal comune a cominciare dalla popolazione che è elemento costitutivo di entrambi: se il comune – urbano o rurale – è l'ente associativo della popolazione residente, la città evoca invece l'idea di flussi di popolazione che periodicamente in essa accedono o da essa ne dipartono per le più svariate ragioni, secondo andamenti normalmente non casuali ma organizzati¹⁷.

È normale, perciò, vedere affermato che nelle città vi sia un'alta interazione sociale¹⁸, che in esse sono concentrati o tramite esse sono raggiungibili tutti i beni o servizi prodotti nel mondo, che consentono di raggiungere il massimo dell'incontro e dello scambio di qualsiasi bene o servizio.

Le città sviluppano una maggiore professionalità e innovazione proprio per il carattere che è proprio di esse: l'essere un nodo o punto-rete di una pluralità di reti¹⁹. Giornalmente – e non per caso – persone arrivano e se ne vanno dalla città, capitali e merci in entrata e uscita segnano differenti flussi di prodotti, flussi di servizi legano la città ad altre e alla sua immediata periferia (metropoli). Flussi in parallelo che seguono regole proprie, che nella città convivono con altri flussi, ignorandosi oppure interagendo.

Con la città si può raggiungere tutto²⁰, non perché in essa vi sia tutto, ma perché è un punto-rete (*hub*) o «rete delle reti» (*network of networks*), più

¹⁶ S. SASSEN, *Global City: introducing a Concept, 1991*, in www.saskiasassen.com/pdfs/publications/the-global-city-brown.pdf, 2005; J. FRIEDMANN, G. WOLFF, *World City Formation: An Agenda for Research and Action*, in *Int. j. urban regional res.*, 1982, n. 3, p. 319.

¹⁷ Per tutti: cfr. P. BAIROCH, voce *Città/Campagna*, in *Enc. Einaudi*, Torino 1978, p. 91 ss.; L. KOTEL'NIKOVA, *Città e campagna nel medioevo italiano*, Roma 1986, pp. 77, 79 e 88.

¹⁸ M. RONCAYOLO, voce *Città* in *Enc. Einaudi*, Torino 1978, p. 3.

¹⁹ Sulla città come nodo in una società di flussi, per tutti: P. PERULLI, *La città*, Torino 2007, p. 63, p. 65, pp. 68-71; per questioni meno recenti: R. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa*, cit., pp. 921-922; sul pensiero comunale in Europa da ultimo: G. PAVIANI, L. PEGORARO, *Municipi d'occidente*, Roma 2006; P. DOGLIANI, O. GASPARI (a cura di), *L'Europa dei comuni*, Roma 2003, p. 63 ss., p. 97 ss.

²⁰ R. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa*, cit., p. 921; centri più piccoli possono essere o non essere una città, ma la città è definita dall'essere un punto di collegamento per più reti; in tal senso la città è tutto ciò che può avere, ma anche ciò che può dare nelle relazioni con altri.

esattamente un punto-rete di una pluralità di reti che consente alle persone l'interconnessione con ogni rete, ma anche di restare indifferente alle communities²¹.

La città – in quanto organizzazione complessa – ha da sempre accolto la specializzazione (arti e mestieri) che ciascuno assolve per altri, con ciò costruendo – come vedremo (*infra* § 6) – il mito dell'*habitat* storico essenziale delle libertà, che solo una lettura economica *ad minus* riesce a circoscrivere alla libertà del produttore e alla libertà del consumatore, ma che notoriamente abbraccia potenzialmente ogni libertà: di pensiero, di religione, di riunione, di associazione, d'asilo per motivi politici o religiosi.

3. La città è in sé pluralità e differenziazione; sia dal punto vista soggettivo come luogo privilegiato delle molte libertà delle persone; sia dal punto vista oggettivo come ambito in cui l'ordinamento della città consente ad una pluralità di ordinamenti di affermarsi e svilupparsi, siano essi le corporazioni o professioni, più in genere le organizzazioni di produttori (di merci, di capitali o di servizi), tra cui nella società della conoscenza assume rilievo la scienza come arte o mestiere²² che ha nelle università un luogo di elezione.

Liberi professionisti che hanno una disciplina speciale, un mercato regolamentato dei produttori, che sono normalmente organizzati a rete nelle città e tra le città, in una dimensione locale e in una potenzialmente globale, perciò ciascun professionista è un punto-rete per ogni consumatore: riferimento per i clienti di città, ma anche ovunque collocati, che lo raggiungono attraverso la tecnologia o per il tramite di altri professionisti²³, per ottenere prestazioni sempre più specializzate e su larga scala nel mercato dei consumatori. Clienti di città e clienti da fuori città, catturati dalla città che è assunta sempre più come luogo in cui s'organizza il punto rete – di interconnessione – di una pluralità di reti.

Ciò determina una periodica fruizione della città – materiale o immateriale grazie alle reti tecnologiche di connessione – che segna tempi e modalità del flusso di ciascuno²⁴, non come comportamenti di individui, ma di

²¹ L. MUNFORD, *La cultura delle città*, cit., p. 466, ove s'indica la ricerca da parte dell'individuo della campagna, del chiostro, del convento come luogo per il raccoglimento di sé.

²² M. WEBER, *Wissenschaft als Beruf*, 1919, trad. it. P. VOLONTÉ (a cura di), *La scienza come professione*, Milano 1997.

²³ Per tutti: G. ANTONELLI, G. CAPPIELLO, *Smart Development in Smart Communities*, London-New York 2016; A. PREDIERI, M. MORISI, *L'Europa delle reti*, Torino 2001, p. 233 ss.

²⁴ Reti in sé considerate – di lavoro, di studio, del turismo, della cultura, dello sport ecc. – o con la pluralità reti compresenti, perciò in città si può passare da una rete all'altra, anche ove le interconnessioni siano limitate e lascino gli appartenenti a ciascuna rete normalmente del tutto estranei.

gruppi o comunità (anche non residenti), con una periodicità che si è ormai scoperta non casuale e che da anni è studiata come dato organizzato oggettivamente (*data analysis* o *big data*)²⁵, secondo andamenti necessitati dalle interazioni che nel tempo selezionano comportamenti organizzati.

Nelle scienze giuridiche e informatiche la nozione di «flusso» assume rilievo come comunità organizzata in ragione delle diverse vocazioni di città: di turisti, di fruitori d'arte o di eventi culturali, di eventi mondani o religiosi, flussi che per semplicità hanno portato talora a qualificare come dinamica la città in contrapposizione al comune che è una comunità di residenti²⁶.

Dal punto di vista del diritto pubblico i flussi, comunità o reti si qualificano ciascuno come ordinamenti che coesistono e si sviluppano nella città, disciplinando e conformando l'ordinamento complessivo della città²⁷, che atti scritti o reperti storici documentano come almeno come *ius involontarium* o di necessità.

Ogni comunità, infatti, assume necessariamente uno o più comportamenti come un'ottimale soddisfazione dei propri bisogni nella città e tra le città, un'istituzione – con o senza personalità giuridica – che s'organizza a tal fine e perciò solo è un ordinamento giuridico²⁸.

²⁵ A sostegno della oggettività, prevedibilità e riproducibilità dei flussi e della proprietà di *self-organization* dei sistemi complessi si veda A. LASZLO BARABASI, *Network Science*, Cambridge 2016. Per l'applicazione della *big data analysis* quale strumento di governo del territorio si veda R. KITCHIN, *The real time city? Big data and smart urbanism*, in *GeoJournal*, 2014, n. 79; L. M. A. BETTENCOURT, *The uses of big data in cities*, disponibile su www.researchgate.net/publication/274046137; nonché S. RANCHORDAS e A. KLOP, *Data-driven regulation and governance in smart cities*, in A. BERLEE, V. MAK, E. T'JONG T'JIN TAI, E. ELGAR (a cura di), *Handbook on Data Science and Law*, Utrecht 2018; sul cambiamento di paradigma della conoscenza promosso dalla *big data analysis* si veda A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Riv. fil. dir.*, 2019, n. 1; J. COWLS, R. SCHROEDER, *Causation, correlation and Big data in social science research*, in *Policy and Internet*, 2015, n. 7; nonché R. KITCHIN, *Big data, new epistemologies and paradigm shifts*, in *Big data and society*, 2014.

²⁶ Sul comune come ente di una popolazione di residenti: SANTI ROMANO, *Il Comune. Parte generale*, in V. E. ORLANDO (a cura di), *Primo Trattato completo di diritto amministrativo*, II, Milano 1908, p. 21 ss.

²⁷ K. LYNCH, *L'immagine della città*, cit.; R. MILANI, *L'arte della città*, cit., p. 64.

²⁸ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa 1918, spec. pp. 27, 39, 41 e 48; cfr. G. E. FRUG, *The city as a legal concept*, in *Harvard L. rev.*, 1980, vol. 93, n. 6, p. 1059 ss.; così le «reti» di professionisti, di utenti, di lavoratori, sono perciò ciascuna in sé un ordinamento giuridico, da tempo organizzate in veri e propri ordini professionali, o in sindacati a difesa dei lavoratori o degli imprenditori, più di recente in gruppi di acquisto o associazioni a tutela degli utenti e così via.

Se in città coesistono una pluralità di ordinamenti, si può affermare che la città è un ordinamento che consente a ciascuno di essi di coesistere²⁹ e di instaurare relazioni con altri, la cui disciplina obiettiva – talora di soli principi – riguarda sia gli individui sia i gruppi organizzati come istituzioni. Disciplina delle relazioni con altri che interconnettono tutti coloro che sono in città: relazioni di complementarità, di cooperazione, di sinergia, tra individui o gruppi organizzati, siano essi stanziali o di coloro che la fruiscono periodicamente.

4. Tra le città la Città metropolitana è stata elevata dalla Costituzione a ente costitutivo della Repubblica italiana (art. 114, comma 2, Cost.) senza contraddistinguerla con la personalità giuridica, attribuita dal solo legislatore ordinario ai due enti territoriali minori «Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico»³⁰.

Il legislatore ordinario ha espressamente legittimato i comuni capoluogo a costituire la Città metropolitana con i comuni contigui (l. n. 56 del 2014, art. 1, comma 6)³¹ definendola per ciò solo in modo affatto differenziato, indicando altresì ex lege competenze ed organi che la rappresentano nel sindaco metropolitano, nella conferenza e nel consiglio metropolitano, normalmente definiti come «organi» di secondo grado, nel senso che essi si identificano, o la loro composizione è definita, dai membri di organi dei comuni che la costituiscono come territorio metropolitano.

La soluzione dell'elezione indiretta è stata considerata conforme a Costituzione in ragione di un differente tipo di ente territoriale³², che è lecito

²⁹ Perciò la città ha problemi che diventano peculiari, perché in essa si creano bisogni e livelli di criticità non noti ad altri luoghi. Oltre ai problemi causati dalla connessione con altri (trasporto, telecomunicazioni, energia, ecc.), vi sono criticità ambientali e igienico sanitarie, urbanistiche e di compatibilità della viabilità di area vasta con quella interna in determinati orari, in genere bisogni e criticità dei servizi «a rete», che se non risolti determinano problemi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

³⁰ Art. 11, c.c.; cfr. l. n. 56 del 2014, art. 1, comma 130; già r.d. 7 ottobre 1848, n. 807, art. 1; l. 23 ottobre 1859, n. 3702, art. 10; l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. A, art. 152.

³¹ P. FORTE, *Aggregazioni pubbliche locali*, Milano 2011, p. 44 ss., p. 122 ss., p. 156 ss.

³² Corte cost., sent. 24 luglio 2003, n. 274, e ord. 8 maggio 2009, n. 144, afferma che i principi di adeguatezza e differenziazione (art. 118, Cost.) indicano differenti tipi di enti e organi «costitutivi della Repubblica italiana» (art. 114 Cost.); Corte cost., sent. 7 novembre 2007, n. 365, nega che il carattere di enti «costitutivi della Repubblica» (art. 114 Cost.) e il principio autonomistico ad essi comune (art. 5 Cost.) impongano l'elezione diretta dei relativi organi di governo. Corte Cost., sent. 10 luglio 1968, n. 96, nega che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno con elezioni di secondo grado già «prevedute dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato».

distinguere dal Comune nella struttura e nelle funzioni, in ragione del principio di differenziazione che caratterizza gli elementi costitutivi della Repubblica italiana (artt. 114 e 118, ult. comma, Cost.) ed in tal senso – se non può dirsi una novità affermare che i Comuni e le Province corrispondano a differenti tipi di enti e di autonomie sin dalla loro concezione – si può a fortiori pensare che con essi sia da sempre convissuta una città nel senso che si è cercato sinora di tratteggiare, tra cui da ultimo spicca la Città metropolitana, per espresso riconoscimento costituzionale e particolare importanza.

Disciplina che non smentisce – anzi conferma – quanto in sede teorica si è selezionato più in generale come caratteri tipo della città siccome differenziata dagli altri enti locali. Se si afferma che il Comune è l'ente associativo della popolazione residente, se la popolazione di città non è la popolazione del Comune ma quella che ha una relazione periodica con il concentrico, se perciò l'ordinamento della città non coincide con l'ordinamento di un Comune, è agevole concludere che la città ente non coincide con l'ente Comune capoluogo e i suoi organi (consiglio comunale, giunta, sindaco), seppure è frequente che la città li utilizzi direttamente o indirettamente come propri.

Da tempo almeno in Italia i sindaci delle grandi città hanno normalmente assunto decisioni «strategiche» per il territorio di riferimento, riunendo all'occasione i rappresentanti delle differenti comunità territoriali o non territoriali: così i presidenti di province e sindaci dei comuni maggiori o limitrofi, i rettori d'università, i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, di ordini o collegi professionali, di associazioni di commercianti o artigiani, ecc., non di rado anche esponenti di confessioni o organizzazioni religiose, etniche, culturali o anche solo sportive.

L'utilizzazione degli organi di altri enti non è una novità (sindaco ufficiale di governo³³), né lo sono le «consuetudini o convenzioni costituzionali» che riguardano fatti decisivi per l'assetto istituzionale come nel caso della formazione del Governo. Del pari non si può escludere che all'occasione si sia trattato di un atto di coordinamento amministrativo esterno, o di un pubblico servizio in senso ampio³⁴, in genere che si fosse pensato ad una conferenza *de' pubblici*³⁵, con la straordinaria partecipazione di privati,

³³ D.lg. n. 267 del 2000, art. 54; in sede teoria la questione dell'ente che i cui organi sono altre persone giuridiche è segnalata da SANTI ROMANO, voce *Organi*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano 1947, p. 158 e spec. p. 161.

³⁴ Cfr. M. NIGRO, *L'edilizia economica popolare come servizio pubblico (Considerazioni generali)*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1957, p. 183.

³⁵ Basti pensare che alla storia istituzionale di molte esperienze dei consigli dei rappresentanti di autonome istituzioni che è all'origine di molte esperienze europee denominate

talora anche alla decisione ove consentita dalla legge³⁶ o dagli statuti degli enti territoriali³⁷.

Convocazione d'incontri o riunioni, tra tutti o tra alcuni dei rappresentanti delle comunità, in successione o ripetutamente, seguendo «usi», «prassi» o «convenzioni amministrative»³⁸, che hanno segnato modi, procedimenti e formalità che nel tempo hanno assunto una riconoscibilità (ordine di precedenza, lettere preparatorie o di riscontro, ecc.), che taluno non esiterebbe a definire come veri e propri «riti»³⁹, che danno forma giuridica alla funzione esercitata («che ne godono secondo gli usi»: art. 11, c.c.), distinguendola dagli incontri «privati», detti perciò non a caso anche «irrituali».

Riti di comunità che – in questo come in altri casi di usi o consuetudini istituzionali – hanno una natura giuridica pubblica, anche se di essi mancano prescrizioni sulla modalità di convocazione, sulla composizione e sulle maggioranze o altre formalità procedurali con cui sono assunte le decisioni; decisioni cui si perviene quasi sempre «all'unanimità dei pari», anche se gli enti partecipi pari non sono: né per legittimazione, né per rappresentanza, né per raffronto, né per la diversa pubblicità e trasparenza imposta dai rispettivi ordinamenti a atti e comportamenti dei singoli enti⁴⁰.

Decisioni che trovano conferma nei successivi atti o comportamenti legali assunti dagli enti secondo le procedure e le competenze proprie di ciascuno di essi, scelte che sono state da tutti ritenute necessarie alla città alle comunità di riferimento. La decisione appare data per presupposta o implicita⁴¹, talora è ricordata nelle premesse degli atti che ne danno attuazione⁴².

Consigli della corona, Consigli di Stato o infine Consigli dei ministri, anch'essi inizialmente non previsti in *constitutiones*, ma non perciò meno importanti per i re e per i partecipi ai consigli, poiché tutti hanno fornito reciproca legittimazione agli altri, secondo un costrutto che da più parti è stato considerato prima una regola istituzionale poi una norma costituzionale.

³⁶ Cfr. l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 14 quinquies.

³⁷ D.lg. n. 267 del 2000, art. 8, che riserva allo statuto la disciplina sulla partecipazione.

³⁸ Parla per le città di prassi lasciata erroneamente all'irrelevanza giuridica: F. GIGLIONI, *Le città come ordinamento giuridico*, in *Federalismi*, 2018, spec. p. 35; F. GIGLIONI, F. DI LASCIO (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, Bologna 2017; E. CHITI, *La rigenerazione degli spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa*, *ivi*; A. NERVI, *Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti di organizzazione e rappresentanza*, *ivi*; F. DI LASCIO, *Spazi urbani e processi di rigenerazione condivisa*, *ivi*.

³⁹ Parla di riti con riferimento alle città: J. RYKWERT, *L'idea di città*, cit, pp. 15, 70, 95 e 196; più in generale il riferimento è a: D. I. KERTZER, *Rituals, Politics and Power*, trad. it. V. GIACOPINI (a cura di), *Riti e simboli del potere*, Bari 1989, spec. pp. 9 e 18; per il rito come forma che costruisce il potere se ne veda i riferimenti in: P. SCARDUELLI, *I riti del potere*, Roma 2014, pp. 35-36.

⁴⁰ E. RUFFINI, *Il principio maggioritario*, Milano 1976, spec. pp. 28 e 66.

⁴¹ Sugli atti impliciti da ultimo: Cons. St., sent. 24 gennaio 2019, n. 589.

⁴² È presa d'atto di fatti che sono giuridici di necessità: S. ROMANO, *Sui decreti-legge e lo*

5. Le città evocano immediatamente la contrapposizione tra centro e periferia, ma la periferia può essere riferita all'intero (es. periferia del mondo, dell'universo), ad una parte (es. d'Europa), alle relazioni tra organizzazioni (es. controllate di un gruppo) o ad una rete d'infrastrutture (ferroviaria, telefonica, aeroportuale, ecc.), o tra individui (es. consumatori).

La parola periferia non esprime necessariamente una determinata posizione nel tempo (mattino-pomeriggio; vecchio-nuovo) o nello spazio (concentrico o eccentrico); una zona periferica può anche essere situata nel centro storico⁴³; un centro può essere geograficamente eccentrico, come avviene per molte delle capitali di Stati diversi dalla Repubblica italiana: Atene, Pechino, Washington, Berlino, Mosca, Londra, Parigi, Tokio, Vienna.

Le periferie delle città si contrappongono al centro per taluni elementi⁴⁴, ma essenzialmente per un carattere che le contraddistingue, nelle città le periferie hanno ciò che in centro manca e viceversa⁴⁵ per differenze urbanistiche o logistiche, infrastrutturali, culturali o economico-sociali. Le periferie delle città si contrappongono alla cultura dominante del centro, anche se è vero che verso i terzi con essa s'identificano, poiché si può affermare che i distinguo interni alla relazione finiscono inevitabilmente per essere recessivi nel confronto con altri, più esattamente che la relazione – opporsi al centro, assumendone l'identità dominante nelle relazioni con i terzi – si caratterizza come rapporto complementare.

Stato di Assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria, in *Riv. dir. pubbl.*, 1909, I, p. 251 ss., poi in *Scritti Minori*, 1990, p. 357; ID., *Principi di diritto costituzionale*, Milano 1946, p. 92.

⁴³ G. VESPERINI, *Centro e periferia*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, p. 809; G. DELLA CANANEA, *Gli invariati rapporti finanziari tra centro e periferia*, *ivi*, 2003, p. 213; A. TRUINI, *Federalismo e regionalismo – In Italia e in Europa – Centro e periferie a confronto*, *Principi e modelli*, I, Padova 2003; M. CAMELLI, *Amministrazione periferica o amministrazione territoriale dello Stato*, in *Dir. pubbl.*, 1999, p. 765; B. G. MATTARELLA, G. VESPERINI, *La ripartizione degli oneri finanziari tra centro e periferia negli Stati Uniti*, in *Giorn. dir. amm.*, 1996, p. 491; F. MERLONI, *L'amministrazione periferica dello Stato in Europa*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1992, p. 1008; S. CASSESE, *Centro e periferia in Italia - I grandi tornanti della loro storia*, *ivi*, 1986, p. 594; Istituto per la Scienza dell'amministrazione pubblica (ISAP), *Le relazioni centro-periferia*, Milano 1984.

⁴⁴ Sulla nuova centralità delle periferie secondo il punto di vista dell'urbanistica: G. GAMBIRASIO, *La riqualificazione delle periferie nelle città della Lombardia*, in G. GAMBIRASIO, R. GUIDUCCI, U. LA PIETRA, R. MENGHI, *Da periferie a città. Ricerche per la qualificazione delle periferie*, Milano 1990, p. 20.

⁴⁵ *Indagine sulle periferie. Viaggio nei labirinti delle metropoli dove si giocano le partite decisive per il futuro dell'Italia e del mondo*, in *Limes*, 2016, p. 4; F. FERRAROTTI, *Spazio e convivenza. Come nasce la marginalità urbana*, Roma 2009; ID., *Roma da capitale a periferia*, Bari 1971; P. BURKE, *Il Rinascimento europeo: centri e periferie*, Bari 2009; L. FREGOLENT (a cura di), *Periferia e periferie*, Roma 2008.

La relazione centro periferia è una specie della più generale relazione di complementarità tra enti o ordinamenti: per le città ciò che è altro dal centro è ad esso indispensabile⁴⁶. L'endiadi si può specificare dal punto di vista storico, economico, sociale o geografico⁴⁷. Se di norma la descrizione indica un unico centro e molte periferie, la relazione di complementarità può essere policentrica; anzi si può affermare che una stessa realtà dal punto di vista esterno è normalmente considerata con un unico centro, anche se dal punto di vista interno la stessa realtà sia certamente policentrica. Ciò che assume rilevanza nella relazione di complementarità è che vi sono tanti punti di vista quanti sono i poli che caratterizzano la relazione medesima.

Ad esempio, nel trattare del rapporto centro-periferia si deve decidere il punto di vista da cui prendere in considerazione la relazione complementare: se il centro o la periferia. Se assumo il punto di vista del centro affermerò che il centro è ricco e la periferia povera, che il centro è agiato e la periferia disagiata, che il centro è sicuro e la periferia insicura. Se assumo la periferia come punto d'analisi si può affermare che il centro è costoso mentre le periferie sono accessibili, il centro è elitario mentre la periferia è aperta ai molti, il centro è noto e la periferia è sconosciuta, il centro è più formale e la periferia informale, il centro è monoculturale e la periferia è plurima, il centro è percepito come chiuso e la periferia è invece ritenuta aperta alle diversità⁴⁸.

Diverse culture, diverse abitudini, ricavano spazi che sono limiti e ambiti di libertà, la cui agibilità e sicurezza dipende da ciascuna comunità-ordinamento, in particolare dai doveri che la stessa impone ai suoi componenti, sicché dal punto di vista dei diritti fondamentali ogni periferia si afferma in quanto tale come incubatore di differenti doveri, obblighi e libertà, perché

⁴⁶ L. MUNFORD, *La cultura delle città*, cit., p. 467, che porta l'esempio dalla rete elettrica che consente di prelevare più energia dal sistema unicamente perché al contempo altri ne cedono l'eccesso; cfr. S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, Roma 1918, p. 128 ss.; U. BORSI, *Corso di diritto coloniale*, Padova 1937, p. 223 ss.

⁴⁷ A. CIUFFETTI, *Immagini delle periferie nel romanzo italiano del Novecento*, in R. GIANNANTONIO (a cura di), *Racconti e città. Tra prosa e architettura*, Milano 2015, p. 335; P. CIORRA, *La fine delle periferie. XXI secolo*, in *Enc. Treccani*, 2010; P. DI BIAGI, *La periferia pubblica: da problema a risorsa per la città contemporanea*, in A. BELLI (a cura di), *Oltre la città. Pensare la periferia*, Napoli 2006; F. MARTINELLI, *Periferie sociali: estese, diffuse*, Napoli 2004; R. INGERSOLL, *Sprawltown. Cercando la città in periferia*, Roma 2004; S. ALBERTAZZI, B. MAJ, R. VECCHI, *Periferie della storia. Il passato come rappresentazione nelle culture omeoglotte*, Macerata 2004; A. SPAGNOLETTI, *Centri e periferie nello Stato napoletano del primo Ottocento*, in A. MASSAFRA (a cura di), *Il Mezzogiorno preunitario*, Bari 1988, p. 379; G. LEVI, *Centro e periferia di uno Stato assoluto*, Torino 1985.

⁴⁸ S. CIAPPI (a cura di), *Periferie dell'impero. Poteri globali e controllo sociale*, Roma 2003; V. CESAREO, R. BICHI, *Per un'integrazione possibile. Periferie urbane e processi migratori*, Milano 2010.

conformati dai differenti ordinamenti che in città esistono, si affermano e convivono anche in parallelo, come comunità-istituzioni differenziate, che tuttavia hanno un forte legame di complementarità con un'unica cultura identitaria comune che definisce la città⁴⁹.

6. Si è detto che la città ha liberato l'individuo dai tradizionali doveri verso il signore medievale e verso la comunità; dà cioè il mito che «l'aria di città rende liberi»⁵⁰, con un'efficace affermazione di sintesi che merita di tuttavia d'essere approfondita.

In senso soggettivo il diritto alla città può essere inteso come il diritto dell'individuo a partecipare all'organizzazione complessa, alla complessità⁵¹, così come il diritto all'oblio è stato considerato il diritto collegato all'esperienza agreste⁵².

Nella città si è detto non s'affermano solo i diritti d'individui, ma assumono rilievo i diritti fondamentali delle comunità organizzate che nelle periferie sono anzitutto diritti di vere e proprie istituzioni: della famiglia, di libertà (in forma) associata, di manifestazione del culto, di associazione, di riunione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, libertà delle comunità che si affermano talora prima dello stesso esercizio individuale delle libertà individuali (di pensiero, di credo religioso, di circolazione, ecc.).

Trattandosi di diritti di comunità⁵³ – organizzate in istituzioni – gli stessi sono anzitutto diritto oggettivo, cioè veri e propri ordinamenti che definiscono propri diritti, poteri, obblighi e doveri che legittimano comportamenti considerati a vario titolo, o non considerati affatto, dall'ordinamento statale. In tal senso non è una novità che la libertà di associazione (art. 18, Cost.), di religione (art. 19, Cost.), o di riunione (art. 17, Cost.), sono dalla

⁴⁹ E. BIANCHI, *Io sono stato straniero*, in *Vedere gli stranieri*, Senato Della Repubblica Italiana, 3 ottobre 2016; G. ANGIONI, *Fare, dire, sentire. L'identico e il diverso nelle culture*, Nuoro 2011; P. RICOEUR, *Straniero, io stesso. Il dovere dell'ospitalità*, in *Vita e Pensiero*, 2013, n. 5, p. 39 ss.; J. DERRIDA, A. DUFOURMANTELLE, *De l'hospitalité*, Paris 1997, trad. it. *Sull'ospitalità. Le riflessioni di uno dei massimi filosofi contemporanei sulle società multietniche*, Milano 2000.

⁵⁰ Da ultimo: C. PACCHI, *L'aria di Città rende liberi? Riflessioni sulla dimensione politica delle città in un contesto multiculturale*, 2014, in www.researchgate.net/publication/269400824; S. MORONI (a cura di), *La città rende liberi. Riformare le istituzioni locali*, Torino 2012.

⁵¹ In città i diritti dell'uomo richiamano immediatamente la complessità: se non si soddisfano i diritti all'igiene o alla circolazione individuale e collettiva, sorgono subito problemi di ordine e sicurezza pubblica, sicché più esattamente si può affermare che in città i diritti dell'uomo sono coesenziali alla definizione di sicurezza e ordine pubblico, esattamente come indicato nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 ove il «diritto alla sicurezza» completa la definizione dei diritti di libertà (artt. 2 e 12).

⁵² L. MUMFORD, *La Cultura delle Città*, cit. p. 466.

⁵³ G. GILARDI (a cura di), *Il diritto di abitare*, in *Quest. giust.*, 2008, n. 1.

Costituzione protette anche come ordinamenti differenziati di una confessione religiosa (artt. 7 e 8, Cost.), di un'associazione culturale, o anche solo di riunioni periodiche in uno spazio pubblico o privato⁵⁴. Le periferie – come luoghi d'insediamento dei nuovi flussi di popolazione – sono territori che possono dirsi d'accoglienza delle diversità, ma al tempo stesso anche di separazione, ove si affermino come ordinamenti paralleli a quello ufficiale e nella tendenziale indifferenza reciproca: pur sapendo dell'altro, provano a non interagire, sicché tendono ad evolvere con una scarsa integrazione⁵⁵. Questo proliferare di pluralità di ordinamenti giuridici all'interno della città, con caratteri alternativi all'identità dominante del centro, non agevola l'integrazione: sia nel senso che il conflitto è tra organizzazioni, che sono più resistenti degli individui; sia nel senso che la convivenza in parallelo – seppure delimita i conflitti (indifferenza) – non induce all'assimilazione.

Diverse culture, tradizioni o semplici abitudini delle famiglie d'origine obbligano a conformare diversamente gli esercizi e i servizi pubblici, il trasporto, le cure mediche⁵⁶, la scuola⁵⁷, gli insediamenti commerciali⁵⁸, secondo modalità differenziate e forme di auto-organizzazione a volte in parallelo, che offrono un'accezione particolare del principio di sussidiarietà.

⁵⁴ Il richiamo ai principi posto in materia di diritti fondamentali pare portare la soluzione dei conflitti tra ordinamenti verso valori che si vorrebbe universali; così la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e dell'ONU del 1948. Valori un tempo solo d'occidente i quali toccavano altre culture in ragione di un'esperienza storica coloniale o imperiale che ha segnato una relazione di complementarità, nel senso sopra precisato e che non può oggi non tenere conto di una rilevanza policentrista nella definizione dei diritti fondamentali dell'uomo, sia essa nella cultura laica o di carattere religioso

⁵⁵ Per la contrapposizione: M. AMBROSINI, *Integrazione e multiculturalismo: una falsa alternativa*, in *Mondi Migranti*, 2007, p. 213; H. LAGRANGE, M. OBERTI, *Emeutes et protestations. Une singularité française*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 2006; U. MELOTTI, *Le banlieues. Immigrazione e conflitti urbani in Europa*, Roma 2007; A. GAZZOLA, *Intorno alla città: problemi delle periferie in Europa e in Italia*, Napoli 2008. Sul rapporto tra Costituzione e multiculturalismo: G. AZZARITI, *Multiculturalismo e costituzione*, in *Federalismi*, 2015, n. 24.

⁵⁶ Per la salute sono diffuse pratiche di auto-organizzazione di talune prestazioni sanitarie, ritenute dal nostro ordinamento lecite (circoncisione maschile accessibile anche attraverso il servizio sanitario pubblico) oppure illecite (circoncisione femminile o infibulazione, che costituisce reato: art. 583 bis c.p.).

⁵⁷ A partire dai servizi educativi per l'infanzia e gli asili nido l'accesso alla scuola è collegato alla residenza nel comune e all'abitare nella circoscrizione: cfr. R. CAVALLO PERIN, *Il nido un servizio sul territorio*, in *L'asilo nido un diritto delle bambine e dei bambini* (Torino 17-24 aprile 1993), a cura del Coordinamento Genitori, Nidi, Materne, Elementari e Medie, Torino 1993, p. 68-75.

⁵⁸ Gli insediamenti commerciali si sviluppano e modificano in modo omogeneo rispetto alla popolazione e sono, del pari, polarizzati.

In tali casi l'esercizio delle libertà o l'adempimento dei doveri ad essi correlati – tra cui quello di solidarietà tra i componenti la comunità – sono rafforzati dai caratteri collettivi di una cultura organizzata, di una religione, di tradizioni, che conforma i diritti dell'uomo in modo affatto peculiare (artt. 17, 18, 19, 33, 38, ecc. Cost.). Ciò è vero sia per le libertà in senso proprio, sia per la sicurezza nelle città, che sin dal 1789 appartiene alla definizione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo⁵⁹.

Non deve stupire infatti che in periferia una gestione più lassa della sicurezza e dell'ordine pubblico⁶⁰ non sia affatto percepita dagli abitanti come anomia, poiché è frequente che le forze di polizia lascino all'autorganizzazione istituzionale delle differenti comunità – con i relativi doveri ed obblighi – il compito di assicurare la convivenza sociale, la cui effettività è assicurata talora con esercizio di veri e propri poteri di «polizia di comunità»⁶¹.

L'amministrazione delle libertà e reciprocamente della sicurezza appare sempre più differenziata, con il solo limite che nella relazione di complementarietà dato nella cultura d'occidente dai diritti universali dell'uomo così come ogniquale volta enunciati dai principi costituzionali, sovranazionali o

⁵⁹ «Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione» (art. 2). Considerano la sicurezza come un diritto alla persona: S. RAIMONDI, *Per l'affermazione della sicurezza pubblica come diritto*, in *Dir. amm.*, 2006, p. 747; la sicurezza è un diritto fondamentale di natura costituzionale, nonché presupposto degli altri diritti costituzionali e indispensabile al godimento di tutte le libertà individuali: G. CERRINA FERRONI, G. MORBIDELLI, *La sicurezza: un valore superprimario*, in *Percorsi cost.*, 2008, n. 1, p. 31; M. DOGLIANI, *Il volto costituzionale della sicurezza*, in G. COCCO (a cura di), *I diversi volti della sicurezza*, *Atti del convegno 4 giugno 2009*, Milano 2012, p. 3. Ricorda la distinzione tra la sicurezza pubblica intesa come diritto dell'individuo e come interesse collettivo all'ordinato vivere civile: M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova 1983, p. 193 ss.

⁶⁰ Per una disamina dell'endiadi sicurezza e ordine pubblico già: O. RANELLETTI, *La polizia di sicurezza*, in V. E. ORLANDO, *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, IV, Milano 1904, p. 999; sulle ordinanze di necessità in materia di sicurezza delle città: A. PAJNO, *La sicurezza urbana tra poteri impliciti ed inflazione normativa*, in ID. (a cura di), *La sicurezza urbana*, in *Astrid*, Rimini 2010, p. 24; sulla distinzione tra sicurezza pubblica e sicurezza urbana: Corte cost., sent. 1° luglio 2009, n. 196, su cui L. VANDELLI, *Le ordinanze del sindaco in materia di sicurezza urbana*, in *Astrid*; G. CAIA, *La «sicurezza urbana» e l'evoluzione oggettiva delle istituzioni*, in AA. VV., *Studi in onore di Alberto Romano*, II, Napoli 2011, p. 1096 ss.; ID., *L'ordine e la sicurezza pubblica*, in S. CASSESE, *Trattato di diritto amministrativo*, I, *Diritto amministrativo speciale*, Milano 2003, p. 281 ss.; G. TROPEA, *La polizia amministrativa e la sicurezza pubblica nel quadro del riparto di competenze Stato - regioni - autonomie locali*, in *Ius Publicum*, 2011, n. 1, pp. 3 ss.; ID., *Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio sui rapporti fra sicurezza pubblica e democrazia amministrativa*, Napoli 2010, p. 96 ss., p. 212, p. 221 ss. Da ultimo sulla distinzione tra sicurezza e ordine pubblico nella disciplina sull'immigrazione: M. CONSITO, *La tutela amministrativa del migrante involontario. Richiedenti asilo, asilanti e apolidi*, Napoli 2016, p. 39 ss.

⁶¹ Sulla nozione di polizia amministrativa: G. MANFREDI, in *Ius publicum*, 2011.

internazionali, in una composizione o riduzione ad unità che appare sempre più difficile per la messa in crisi della identità che traeva sostegno dal mito della identificazione tra Popolo e Nazione, tra Nazione e Stato; messa in crisi che lascia emergere i differenti caratteri di «specialità delle comunità»⁶².

Certo le diversità culturali, sociali, di ciascuna comunità non sono di norma accolte dall'ordinamento come disciplina speciale di un determinato territorio, né di una determinata comunità, anche ove le norme in deroga potrebbero porre opzioni alternative che possono essere indifferenti per l'ordinamento generale: come nell'astensione dall'assunzione di determinati cibi e bevande, in assoluto o in giorni particolari, o nell'assunzione di cibi prodotti nel rispetto di talune regole agricole e alimentari di carattere religioso (*ramadan*)⁶³. Se la non territorialità delle diversità può apparire rassicurante della sovranità, che in ciò non è minacciata di frantumazione; all'opposto non si può non notare che la pluralità è data in via crescente da ordinamenti o istituzioni il cui carattere costitutivo non è quello territoriale, quindi non trovare naturale sintesi nell'organizzazione territoriale delle autonomie (comuni, province città metropolitane, regione, Stato).

Da ciò la crescente importanza dei principi istituzionali come sintesi di ciascuna istituzione; come riduzione ad unità che ad essa si riferisce, ma che per ciò solo contribuisce a definire gli ordinamenti di che disciplinano altri ordinamenti, di cui le città sono un esempio rilevante, ove i principi istituzionali di quest'ultime sono una riduzione ad unità di una complessità più

⁶² Per il caso di una peculiare interpretazione di un diritto fondamentale in ragione dello Stato di riferimento: Corte EDU, *Dogru c. France*, ricorso n. xxx, sentenza del 4 dicembre 2008; Corte EDU, *Ebrabimian c. France*, ricorso n. xxx, sentenza del 26 novembre 2015; ove la libertà religiosa è interpretata alla luce del principio di neutralità del service public e di laicità che caratterizza l'ordinamento francese («*Selon le modèle français, qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier en tant que tel, la neutralité de l'État s'impose aux agents qui le représentent*»). Si veda G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna 1976, p. 485 ss., pp. 496-497, sulla vicenda storica delle codificazioni come depurazione degli elementi soggettivi o d'appartenenza delle libertà.

⁶³ La disciplina locale sulla macellazione è norma speciale rispetto alla disciplina generale, che appare unitaria ma che invece apre alle diverse modalità di macellazione (*balal* e *shechita*), dei divieti di commercializzazione o di una robusta limitazione di alcuni alimenti consumati da determinate popolazioni (uova dei cent'anni, spaghetti di soia); dell'utilizzo alternativo alle posate di altri strumenti. Per la macellazione «secondo i riti religiosi ebraico e islamico»: d.m. 11 giugno 1980; ma si veda già r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, «Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni», art. 9, comma 4; per il rinvio alle prescrizioni dei «*riti religiosi*» nel diritto europeo: Reg. (CE) 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, *relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento*, art. 4, § 4. In tema cfr. Corte giust., 26 febbraio 2019, c.497/17, *Oeuvre d'assistance aux betes d'abattoirs (OABA)*; Corte giust., 29 maggio 2018, c. 426/16, *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW* e altri.

ampia, costituita da istituzioni territoriali o corporative, o da quelle altre che da ultimo sono dette *communities*, che nella tecnologia sono nate e si sono sviluppate, ponendo norme di partecipazione e fruizione delle medesime che hanno più un carattere istituzionale che non pattizio.

Complessità che giuridicamente si riafferma come pluralismo degli ordinamenti con inevitabile riduzione ad unità ad opera dei principi istituzionali degli ordinamenti di ordinamenti, sino a raggiungere da ultimo quelli costitutivi della sovranità; con l'avvertenza che all'unità ultima – o di grado più ampio – appare sempre più indispensabile una selezione, che dei conflitti assuma solo quelli che sono rilevanti per la complessità presa in considerazione, lasciando all'indifferenza le restanti relazioni tra ordinamenti⁶⁴.

Certo si possono secondo la tradizione del diritto scritto prevedere norme speciali per determinati luoghi o comunità⁶⁵, sia permissive sia di divieto, con riaffermazione del principio all'uguaglianza sostanziale e parziale attenuazione della portata del principio d'uguaglianza formale⁶⁶; tenendo presente che molto invece può essere considerato addirittura irrilevante per l'ordinamento ulteriore, che così non prende posizione, eleggendo

⁶⁴ Sulla capacità di cogliere relazioni non altrimenti conoscibili se non per mezzo dell'*Internet of things* e della *big data analysis*, si veda R. KITCHIN, T. P. LAURIAULT, G. MC ARDLE, *Knowing and governing cities through urban indicators, city benchmarking and real-time dashboards*, in *Regional Studies, Regional Science*, 2015; R. KITCHIN, *The real time city?*, cit.

⁶⁵ In genere sul fondamento della potestà regolamentare dei comuni, da ultimo: M. C. ROMANO, *Autonomia comunale e situazioni giuridiche soggettive. I regolamenti conformativi*, Napoli 2012, p. 155 ss.; S. CASSESE, *I paradossi dell'emergenza*, in *Il diritto amministrativo dell'emergenza*, in *Annuario AIPDA 2005*, Milano 2006, p. 223; *amplius* in R. CAVALLO PERIN, *A 150 anni dall'Unificazione amministrativa in Italia*, cit., p. 8 ss.; ID., *Il diritto amministrativo dell'emergenza per fattori esterni all'amministrazione pubblica*, in *Dir. amm.*, 2005, p. 839; B. GAGLIARDI, *La polizia locale dei comuni*, Napoli 2006, p. 57 ss.

⁶⁶ Corte cost., sent. 2 dicembre 2005, n. 432, sul diritto al trasporto pubblico gratuito anche per stranieri totalmente invalidi: Corte cost., sent. 26 giugno 1997, n. 203, sul c.d. ricongiungimento «a rovescio»; d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, t.u. norme in materia d'immigrazione, art. 29 e art. 31, comma 3; sul velo, *niqab e burqa*: Corte EDU, *S.A.S. c. Francia*, ricorso 43835/11, sentenza del 1 luglio 2014, ove si afferma che non violi la libertà religiosa (art. 9 CEDU) il divieto al pubblico funzionario di indossare il velo islamico; sulla poligamia: Tribunale Supremo, 25 Enero 2006, RJ 2006/4338; P. JUÁREZ PÉEZ, *Jurisdicción española y poligamia islámica: ¿Un matrimonio forzoso?*, in *Rev. electrónica estudios int.*, p. 31 e A. QUINONES ESCÁMEZ, *Derecho e inmigración: el repudio islámico en Europa*, Barcelona 2000, pp. 180-181. Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero, Sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, art. 17, noviembre 2915, 64846/11, *Mme Ebrahimian c. Francia*. Sulla c.d. *Representative Bureaucracy* F. DELPEREE, *L'équilibre des recrutements dans la fonction publique Belge*, in *Rev. franç. admin. publ.*, 2006, n. 118, p. 310 ss. F. DREYFUS, *L'invention de la bureaucratie, Servir l'État en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis (XVIIIe-XXe siècle)*, Paris 2000, p. 191.

la nostra Costituzione Repubblicana come fondamento di un'unità ultima di un pluralismo ordinamentale più vasto.

Ciò è tuttavia possibile solo avendo chiaro che l'ordinamento italiano e la sua Costituzione pongono – *rectius* – sono limiti irrinunciabili di un'identità-unità che non possono venire meno se vuole continuare ad esistere come indivisibile, seppure giovando del suo pluralismo: non solo territoriale ma anche culturale e religioso; senza dover sempre prendere posizione e ammettendo invece utili lacune o aree di indifferenza costituzionale o legislativa; grazie infine a quella vitale evoluzione che dei principi immutabili sa offrire l'indispensabile attuale interpretazione.

Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino
16/2020

7521226200



DUE VOLUMI INDIVISIBILI,

Questo volume, sprovvisto del taloncino a fronte, è da considerarsi copia saggio gratuito esente da IVA (art. 2, c. 3, lett. d, DPR 633/1972)

€ 200,00

ISBN 978-88-495-4479-4



9 788849 544794

Scritti in onore
di Franco Pizzetti
vol. I

ESI